

Contratto Rep. n. ____/2023

**Oggetto: Servizi di facchinaggio e attività connesse da prestarsi presso le sedi
dell'Agenzia Italiana del Farmaco CIG 972043765E**

Stipula: ____/____/____

Decorrenza: ____/____/____

Scadenza: ____/____/____

INDICE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del
Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale
utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Allegati al Contratto

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

REP. N. ____/2023

-°- -°- -°- -°-

L'anno 2023, il giorno ____ del mese di _____ in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Davanti a me, _____, Ufficiale rogante dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta determinazione del Direttore Generale p.t. n. ____ del _____, sono presenti i signori:

Anna Rosa MARRA, nata a Nocera Inferiore il 25/04/1965, in qualità di sostituto del Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Sig. _____, nato a _____ il ____/____/____, in qualità di _____, munito dei necessari poteri di firma, della _____.

I contraenti della cui identità personale, io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il seguente

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO DA PRESTARSI

PRESSO LE SEDI DELL'AIFA

TRA: Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona della dott.ssa Anna Rosa Marra, nata a Nocera Inferiore il 25/04/1965, in qualità di sostituto del Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023 nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

E: _____, con sede legale in _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, nella persona del Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di _____, munito dei necessari poteri di firma giusta procura conferita dal _____ in data _____, autenticata nella firma dal Notaio _____ di _____ in data _____, rep. n. _____, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ufficio di _____, il ____/____/____ al n. _____ ed allegata al presente Contratto sub. lettera A.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente *Contratto*, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica _____, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento dei servizi di facchinaggio e attività connesse CIG 972043765E, e contraente del presente Contratto;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o il *Fornitore contraente*;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e il *Fornitore contraente*;

- *Bando di gara*, indica il bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data _____ – ID: _____ e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __, Parte __, del _____;

- *Disciplinare di gara*, indica il documento prot. AIFA n. _____ /P del _____ e i relativi allegati, con il quale l'AIFA mediante le pubblicazioni effettuate secondo le modalità disposte dagli artt. 72 e 73, del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (in G.U. n. 20 del 25/01/2017) di cui all'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ha bandito una gara nella forma della ha bandito una gara nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di facchinaggio e attività connesse – CIG 972043765E;

- *Capitolato Tecnico*, indica il documento, redatto dall'AIFA nell'ambito della procedura di gara CIG 972043765E relativa al presente Contratto, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che il *Fornitore contraente* dovrà espletare nel periodo di vigenza del presente Contratto;

- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal *Fornitore* nel corso

della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;

- *Offerta economica*, indica l'offerta inclusiva del dettaglio economico e del Listino Gestione Rifiuti Allegato F, presentata dal *Fornitore contraente* nell'ambito della procedura di gara CIG 972043765E relativa al presente *Contratto*, assunta al prot. AIFA n. _____ del _____;

- *Servizi*, indica i servizi di facchinaggio e attività connesse prestati dal *Fornitore contraente*, come descritti al successivo articolo 2 nessuno escluso;

- *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti del _____;

- *DVR* indica il Documento di Valutazione dei Rischi del *Fornitore* del _____, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente;

b) Sede, indica la sede dell'*AIFA* in Roma, via del Tritone n. 181, n. 169 e n. 142 – 00187 e/o altra sede sempre all'interno del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata all'*AIFA*;

c) l'AIFA, con determina del Sostituto del Direttore Generale n. 103 del 21/03/2023, ha bandito una gara nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. N. 50/2016 (*"Codice dei Contratti Pubblici"*), avviata con il *Bando di gara*, per l'individuazione di un operatore economico con il quale concludere un contratto per l'affidamento dei servizi di facchinaggio e attività connesse da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per un importo massimo complessivo a base d'asta di € 315.000,00= (trecentoquindicimila/00), oltre IVA, da intendersi quale corrispettivo massimo per il primo triennio di durata contrattuale;

d) l'AIFA, con determina del Sostituto del Direttore Generale n. _____ del ____/____/____, ha proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice interna sulla

base dei criteri individuati nella Determina di indizione della presente procedura;

e) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice interna, l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* è risultata quella economicamente più vantaggiosa e, pertanto, l'appalto è stato allo stesso aggiudicato con determina del Sostituto del Direttore Generale n. ____ del ____/____/____;

f) il *Fornitore contraente* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", nonché quelli richiesti ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 nel *Disciplinare e nel Bando di gara* per l'ammissione alla gara. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, e dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 ss.mm.ii., sussistendone le condizioni;

g) l'AIFA, con determina del Sostituto del Direttore Generale n. ____ del ____/____/____, ha autorizzato la stipula del presente contratto dinanzi l'Ufficiale rogante di AIFA.

Tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

1. Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nel *Contratto* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. I *Servizi* sono regolati, oltre che dal *Contratto*, dai seguenti atti: *Disciplinare e Bando di gara, Capitolato Tecnico, Relazione tecnica, Offerta economica* ed il suo

Dettaglio Economico inclusivo del *Listino Gestione Rifiuti Allegato F*, allegati al *Contratto* rispettivamente sub n. 1, 2 ,3 e 4.

3. Le *Parti* convengono che, in caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta dell'*AIFA* la normativa alla stessa più favorevole.

4. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche “Codice”) e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'*AIFA* prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore contraente*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

6. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per congiunta volontà dell'*AIFA* e del *Fornitore contraente*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

1. Con il presente *Contratto* l'*AIFA* affida all'*Aggiudicatario*, che accetta, l'esecuzione dei Servizi di facchinaggio e attività connesse, da espletarsi presso la sede dell'Agenzia attualmente ubicata alla Via del Tritone nn. 181, 169 e 142 e/o altra sede sempre all'interno del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata all'*AIFA*.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti al successivo Art. 17, nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda e in appresso riassunti:

- Servizi di facchinaggio (a canone) a mezzo di n. 2 FTE (Full Time Equivalent) di

cui al paragrafo 3.1 del *Capitolato Tecnico*;

- Servizi extra di facchinaggio (a richiesta) di cui al paragrafo 3.2.a) del *Capitolato Tecnico*;

- Servizio gestione di rifiuti (a richiesta) di cui al paragrafo 3.2.b) del *Capitolato Tecnico*.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di gara dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA:

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore del *Fornitore contraente*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di trentasei (36) mesi dalla data di "inizio attività" che sarà oggetto di apposito verbale, stilato in contraddittorio tra l'*AIFA* e il *Fornitore* e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Al termine del *Contratto*, è autorizzata la facoltà di AIFA di rinnovare il contratto, ai sensi degli artt. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni anche economiche. Tale facoltà di rinnovo potrà essere esercitata dall'Agenza, previa adozione da parte del Sostituto del Direttore Generale di apposita Determina di autorizzazione, comunicando il rinnovo al *Fornitore contante* mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 20 giorni.

2. A far data dalla scadenza del presente *Contratto*, ovvero dalla risoluzione o

scioglimento del medesimo, intervenuti per qualsiasi ragione o causa, su esplicita richiesta di AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna ad affiancare, con proprio personale, gli eventuali soggetti terzi designati dall'AIFA, all'esito delle procedure di aggiudicazione previste per legge, per l'espletamento degli stessi *Servizi* oggetto del presente *Contratto*. Le *Parti* convengono che l'affiancamento di cui al presente comma, il cui corrispettivo è già compreso nell'importo di cui all'art. 4, dovrà essere assicurato per un periodo minimo di 3 (tre) giorni.

3. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i “**Servizi di facchinaggio a canone**” di cui al paragrafo 3.1 del *Capitolato Tecnico*, oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso è pari a euro _____ (_____) oltre IVA, da corrispondersi in n. 36 (trentasei) ratei mensili posticipati pari ad euro _____ (_____) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.

2. Il corrispettivo massimo previsto per i “**Servizi extra a richiesta**”, di cui al paragrafo 3.2 del *Capitolato Tecnico*, oggetto del presente *Contratto*, nel corso di validità del presente *Contratto*, è stabilito in euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA. L'AIFA non garantisce al *Fornitore contraente* un corrispettivo minimo. L'importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato al *Fornitore*, dietro presentazione di regolare fattura, sarà dato:

- per i **“servizi extra di facchinaggio a richiesta”** di cui al paragrafo 3.2.a) del Capitolato Tecnico, dal costo unitario uomo/ora indicato dal *Fornitore contraente* nel Modello 3 Dettaglio Economico nella cella “C8”, pari a euro _____, (_____), oltre IVA, moltiplicato per il numero di ore effettivamente richieste ed erogate dal *Fornitore contraente*;

- per il **“servizio gestione di rifiuti a richiesta”** di cui al paragrafo 3.2.b) del *Capitolato Tecnico*, moltiplicando, per ogni servizio effettivamente richiesto ed erogato dal *Fornitore aggiudicatario*, il prezzo unitario di cui al “Listino gestione rifiuti” (Allegato F) al netto del ribasso offerto e indicato dall’*Aggiudicatario* nella casella C9 del Modello 3 Dettaglio Economico.

In caso di rinnovo, è previsto che, ove durante il primo triennio non venisse esaurito il predetto importo di € 20.000,00 oltre IVA, l’ulteriore importo massimo non garantito di € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA, previsto per il successivo triennio di rinnovo, verrà incrementato dell’importo residuo non utilizzato nel primo triennio.

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all’articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l’*AIFA*.

2. I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per i primi 12 mesi di durata contrattuale, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Nel formulare la propria offerta, pertanto, l’operatore economico è obbligato a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante i primi 12 mesi di durata contrattuale, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito. Successivamente i prezzi offerti potranno essere soggetti a revisione nei limiti dell’indice Istat previa esplicita richiesta debitamente motivata e

documentata dal fornitore.

3. Alla luce di quanto previsto nel precedente comma 2, il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c..

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, in corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art. 35 comma 18 del Codice.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché al rilascio al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 972043765E, essere intestata a:
Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 –
00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

L'*AIFA* rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate.

Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono in

- Reverse Charge, per l'attività di natura commerciale dell'Agenzia; si precisa che per le fatture riferibili all'attività istituzionale dell'Agenzia si applica sempre il regime dello split payment (cfr. Circolate AdE n. 15/E del 13/04/2015)";
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR. *[ovvero in caso di fornitore estero: La fattura dovrà essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo: salaposta@aifa.gov.it e per cc w.pellegrini@aifa.gov.it, specificando nell'oggetto il nome del fornitore, il numero e la data della fattura; ovvero tramite invio postale all'indirizzo: "Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma". In caso di invio postale, per la data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo AIFA.]*

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell’Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all’invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all’indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, un prospetto dettagliato con l’indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: **“Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Fornitore _____”**, riportante il numero

della fattura cui si riferisce, il CIG del presente *Contratto* ed il nome del *Fornitore*.

8. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione allegata al presente *Contratto* sub n. 4, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

9. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

10. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

11. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione

della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone

l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dall'*AIFA*, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Aggiudicatario*.

8. Quale clausola sociale e condizione particolare per l'esecuzione del *Contratto*, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore contraente* si impegna a garantire l'assunzione del personale "titolare" già operante presso l'*AIFA* e

attualmente impiegato nello svolgimento dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto*. E' altresì prevista l'applicazione da parte del *Fornitore contraente*, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina il Sig. _____ quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. _____ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi* il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'*Aggiudicatario* rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'*Aggiudicatario* è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'*AIFA*, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'*Aggiudicatario*.

4. I *Servizi* oggetto del presente *Contratto* rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario* di disporre affinché nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'*Aggiudicatario* dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra. All'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce il Documento di Valutazione dei Rischi (*DVR*), citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, relativo ai *Servizi* e alle attività descritte nel *Contratto*. Acquisito il suddetto documento, l'*AIFA* ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei *Servizi*, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'*Aggiudicatario* rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'*Aggiudicatario* avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'*Aggiudicatario*:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze – *DUVRI*, citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del *Contratto* e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI

costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'*AIFA*, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Anche ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia/e di adeguata/e polizza/e assicurativa/e, allegata/e al presente *Contratto* sub. 5, idonea/e a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*, con i seguenti massimali:

- € 7.500.000,00 per sinistro

con il limite di:

- € 7.500.000,00 per danni a persona non prestatore di lavoro

- € 7.500.000,00 per danni a persona prestatore di lavoro

- € 7.500.000,00 per danni a cose e/o animali

senza che eventuali franchigie e/o scoperti ivi previsti possano essere posti a carico
di AIFA che potrà, pertanto, detrarre l'importo degli stessi dal pagamento di quanto
fatturato dall'*Aggiudicatario* a titolo di corrispettivo dei propri servizi.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'*Aggiudicatario* anche per danni eventualmente non coperti dalle predette coperture assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Alla scadenza della/e predetta/e polizza/e, il Fornitore Contraente provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del Contratto e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal Contratto stesso, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. *L'Aggiudicatario solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.*

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 9 - Cauzione

1. All’atto della stipula, l’*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente *Contratto* sub. 6.

2. La cauzione, valida fino alla scadenza del *Contratto* e comunque non svincolabile

sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'*Aggiudicatario* ivi incluso il

pagamento delle penali, è prestata per un importo esente da IVA di euro

_____/____ (_____/____), pari al ____ % del valore del

servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art.

93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a

garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso

l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della

cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa

sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio

ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art.

103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia

dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito

dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nel *Disciplinare* o nel *Bando di gara* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 500,00 euro per ogni giorno di inadempimento per il mancato utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare;

- 150,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei servizi a richiesta di cui al paragrafo 3.2 del *Capitolato Tecnico*;

- 200,00 euro per ogni giorno di mancata sostituzione del personale Titolare assente;

- 200,00 euro per ogni sostituzione del personale non autorizzata;

- 300,00 euro per comportamento del personale addetto al servizio di facchinaggio negligente o non conforme a quanto previsto dal Codice di Comportamento di *AIFA*;

- 30,00 euro per ogni bene non correttamente etichettato e/o non correttamente inserito nel sistema informativo di *AIFA* rispetto alla sua ubicazione e/o assegnazione, in caso di due verifiche successive con esito negativo sull'attività di supporto al Consegnatario.

2. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

3. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto a mezzo pec. Il Fornitore contraente dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it, le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

8. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha

diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il
suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve recedere dal Contratto nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

f) L'*AIFA* procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

2. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

3. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso L'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore*

contraente a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del

c.c. (clausola risolutiva), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di

cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non

autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte

delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere

in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata

comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa

comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte

delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno

permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno

tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare

l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a

mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento,

indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le

proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni

lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata

ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso

di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo

degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti

aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall'*Aggiudicatario* in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Aggiudicatario* che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'*AIFA* per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Ai sensi del precedente art. 11 comma 1 lettera f), l'*AIFA* procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei

	<p>dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso</p>	
	<p>dall'AIFA con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/09/2019.</p>	
	<p>Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'<i>Aggiudicatario</i> si impegna a</p>	
	<p>osservare e a far osservare ai propri</p>	
	<p>dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto</p>	
	<p>compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti,</p>	
	<p>impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri</p>	
	<p>dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione</p>	
	<p>degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può</p>	
	<p>costituire causa di risoluzione del presente <i>Contratto</i> a insindacabile giudizio</p>	
	<p>dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per</p>	
	<p>iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci)</p>	
	<p>giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non</p>	
	<p>fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla</p>	
	<p>risoluzione del presente <i>Contratto</i>.</p>	
	<p>In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente <i>Contratto</i> in tutti i casi di</p>	
	<p>cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.</p>	
	<p>2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente <i>Contratto</i>, il</p>	
	<p><i>Fornitore contraente</i>, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale,</p>	
	<p>sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori</p>	
	<p>spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale,</p>	
	<p>fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al <i>Fornitore</i></p>	
	<p><i>contraente</i> e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione</p>	
	<p>in sede penale.</p>	
	<p>Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito –</p>	
	<p>Pagina 28 di 39</p>	

Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art.

106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*;) E' consentito il subappalto dei servizi di _____ di cui all'art. 2 punto

	_____ che precede nei confronti della società _____,	
	giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal <i>Fornitore contraente</i>	
	con nota Prot. n. _____ del _____, assunta al	
	protocollo AIFA n. _____ del _____ contenente in allegato la	
	documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. In	
	particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, il <i>Fornitore</i> che	
	si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del	
	contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di	
	controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il	
	titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata	
	da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,	
	società o consorzio.	
	Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi	
	dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della	
	citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà	
	immediatamente revocata senza che né il <i>Fornitore contraente</i> né la ditta	
	subappaltatrice possano vantare nei confronti dell' <i>AIFA</i> alcuna pretesa o diritto in	
	merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell' <i>AIFA</i> .	
	In ogni caso è fatto divieto al <i>Fornitore contraente</i> di subappaltare, in tutto o in	
	parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto	
	dell' <i>AIFA</i> , pena l'immediata risoluzione del <i>Contratto</i> e l'incameramento della	
	cauzione definitiva di cui al precedente art. 9, fermo restando il diritto per	
	l'eventuale risarcimento del danno.	
	Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l' <i>AIFA</i> non provvederà al	
	pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al	
		Pagina 30 di 39

Fornitore contraente.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto

dall'AIFA per le Imprese terze, allegato al presente *Contratto* sub n. 7.

3. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'AIFA, previa contestazione all'Aggiudicatario delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AIFA.

4. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

5. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'AIFA adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del

Contratto, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del sostituto del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Anna Rosa Marra;

b) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi,

ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procedrà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle

eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

Art. 17 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà

competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'*AIFA*.

2. A tal fine, il *Fornitore contraente* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che il *Fornitore contraente* è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

3. Conseguentemente al *Contratto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. Ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972 il presente *Contratto* è, altresì, assoggettato ad imposta di bollo, posta dall'art.8 del citato DPR n. 642/1972 a carico del *Fornitore contraente*.

5. Il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo verrà effettuato a cura dell'Ufficiale Rogante dell'*AIFA*, il *Fornitore* provvederà al rimborso dei relativi importi anticipati dall'*Aifa* a mezzo bonifico sul c/c che l'*Aifa* indicherà con separata comunicazione.

Allegati al Contratto:

A. Procura (*solo se contratto firmato da un procuratore*)

1. Disciplinare e Bando di gara;

2. Capitolato Tecnico;

3. Relazione Tecnica;

4. Offerta Economica, Dettaglio Economico e Listino Gestione Rifiuti;

5. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

6. Copia polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi

	(RCT);	
	7. Cauzione definitiva;	
	8. Atto di designazione a Responsabile esterno al trattamento dei dati;	
	9. n. ____ Dichiarazioni di riservatezza da parte di Imprese terze;	
	10. DUVRI;	
	11. DVR.	
	Tutti i sopraelencati allegati sono già presenti agli atti dell’Agenzia Italiana del	
	Farmaco in quanto parte integrante del Contratto; pertanto gli stessi non vengono	
	presentati per gli adempimenti registrativi.	
	Il presente contratto consta di una una Premessa, articolata in 7 (sette) punti, di 18	
	(diciotto) articoli e di 11 (undici) allegati. E’ composto di 39 (trentanove) pagine	
	compositive ed è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del	
	D.Lgs. n. 50/2016.	
	AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	
	(Anna Rosa Marra)	()
	sottoscritto digitalmente	sottoscritto digitalmente
	Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale p.t. (ovvero in caso di firma del	
	contratto da parte del procuratore:) Procuratore munito dei necessari poteri,	
	dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del	
	presente Contratto e dei documenti in atti richiamati nel presente Contratto. Ai	
	sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di	
	accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto e di aver	
	particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.	
	In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di	
		Pagina 37 di 39

seguito elencate:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell’esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del
Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d’interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’Aggiudicatario nei confronti del personale
utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

(_____)

sottoscritto digitalmente

Dinnanzi a me Ufficiale Rogante, il presente *Contratto*, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto con firma digitale da entrambe le Parti.

In presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante ho, quindi, apposto la mia firma digitale
al medesimo documento informatico come sopra sottoscritto.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

(_____)
